



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -

Oggetto

Regolamento di
competenza -

R.G.N. 13614/0

Cron. 8719

Rep.

Ud. 27/02/08

ORDINANZA

08719/08

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

L.P. [redacted], elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SIRACUSA 16, presso l'avvocato NARDI MASSIMO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARQUINIO
CINZIA, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

Z.A. [redacted]; PROCURATORE GENERALE PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA;

- **intimati** -

avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di
PERUGIA, depositato il 02/04/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 27/02/2008 dal Consigliere Dott. Maria
Gabriella LUCCIOLI;

2008

23



lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga la richiesta e, per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Perugia.

08719/08



Rilevato in fatto e considerato in diritto:

Il Tribunale per i Minorenni di Perugia, pronunciando sul ricorso in data 12 dicembre 2005 con il quale A.Z. [redacted], madre della minore D.L. [redacted], nata dalla relazione con P.L. [redacted], deducendo una condotta violenta ed inadeguata del padre aveva chiesto l' affidamento esclusivo della figlia, dopo aver emesso due provvedimenti provvisori, con decreto del 30 marzo - 2 aprile 2007, rilevato che la ricorrente si era definitivamente trasferita con la minore a Bologna, nella casa familiare dei propri genitori, ha declinato la propria competenza territoriale e ha disposto trasmettersi gli atti al Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza il L. [redacted], deducendo la violazione dell' art. 5 c.p.c. e del principio della *perpetuatio iurisdictionis* e chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale per i Minorenni di Perugia.

La Z. [redacted] non ha svolto attività difensiva.

Il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale per i Minorenni di Perugia.

Il ricorso deve essere accolto. Ed invero il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma nonostante lo spostamento nel corso del giudizio della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con il quale egli convive, è applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto interventi sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio e prevale su quello c.d. della prossimità - secondo il quale è giudice territorialmente

firmato



competente quello del luogo in cui il minore abitualmente vive o si trova di fatto - per ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura, applicandosi invece il criterio della prossimità quante volte sia richiesto, dopo l'avvenuto trasferimento di residenza, un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunciato dal giudice originariamente competente (v., tra le altre, Cass. 2008 n. 1999; 2008 n. 1998; 2006 n. 2171; 2003 n. 3587).

Tale criterio, in quanto espressione di un principio di carattere generale, trova chiaramente applicazione anche nell'ipotesi in cui si discuta di questioni relative non alla potestà genitoriale, ma all'affidamento di minore figlio di genitori naturali, come nel caso in esame.

E poiché nella specie nessun provvedimento nuovo è stato richiesto al giudice rispetto a quello invocato nel ricorso introduttivo, deve dichiararsi la competenza del Tribunale per i Minorenni di Perugia e cassarsi il relativo provvedimento.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

Ai fini della determinazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale o sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e ss. c.c. ovvero a disporre l'affidamento dei figli naturali deve aversi riguardo alla residenza di

Bevilacqua



fatto dei minori al momento della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato di ufficio, alla data di inizio di esso, prescindendo dagli eventuali trasferimenti successivi, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura.

La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di questo procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Perugia e cassa il relativo provvedimento. Compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 27 febbraio 2008.

IL PRESIDENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione

Depositato

4 APR. 2008

Il

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi

giust.